

Testo unificato delle proposte di legge
nn. 15-1752-1964-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Relatori: VANNUCCI, per la V Commissione; IANNUZZI, per la VIII Commissione.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 2 aprile 2007

ART. 1.

(Finalità della legge).

Al comma 1, sostituire le parole da: le attività economiche, sociali, fino a: nuove tecnologie e con le seguenti: i piccoli comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito presso gli stessi enti, favorendo altresì l'adozione.

Commissione	Governo

1. 2. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le

regioni disciplinano con propria legge, per i comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui all'articolo 15. La legge regionale disciplina, in particolare:

a) gli incentivi per il riequilibrio territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali, che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) gli interventi per il sostegno economico, nonché per lo sviluppo delle attività economiche e produttive sui territori dei piccoli comuni, come definiti ai sensi dell'articolo 2;

c) le misure per lo sviluppo sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) gli interventi di sostegno all'attività culturale e alle tradizioni locali.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4. – 1. Le regioni, con propria legge emanata nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono ed incentivano i seguenti interventi:

a) valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali;

b) promozione dei programmi di *e-Government*;

c) attivazione dei servizi postali ed efficienza della copertura della programmazione televisiva pubblica;

d) mantenimento in attività degli istituti scolastici di competenza;

e) interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali ed artigiane;

f) servizio minimo essenziale di erogazione dei carburanti;

g) garanzia dei servizi di telefonia fissa e mobile;

h) agevolazioni tariffarie in materia di servizio idrico;

sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;

all'articolo 15, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: a individuare gli interventi destinatari dei contributi con le seguenti: al riparto dei contributi tra le diverse regioni, sulla base del decreto di cui al comma 2;

Commissione

Governo

sostituire il titolo con il seguente:
Legge quadro per il sostegno dei piccoli comuni.

1. 5. Di Gioia, Crema.

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Commissione

Governo

1. 6. Piro.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Definizione di piccoli comuni).

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: , in prevalenza montane o rurali con le seguenti: montane, rurali, delle isole, lacustri, di pianura e costieri.

2. 3. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge sono considerati piccoli comuni anche quelli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientranti in una delle tipologie previste alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1, che sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità.

Commissione	Governo

2. 4. Oliva, Neri.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge sono considerati piccoli comuni anche quelli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientranti in una delle tipologie previste alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1, che possiedono un patrimonio storico, artistico e culturale di particolare pregio.

Commissione	Governo

2. 5. Oliva, Neri.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni rientranti in una delle tipologie previste alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1, ai fini della presente legge, non sono in nessun caso considerati pic-

Commissione

Governo

coli comuni quando il loro territorio ricade nell'area metropolitana del capoluogo di provincia.

2. 6. Oliva.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, sostituire le parole da: non beneficiano fino alla fine del comma con le seguenti: beneficiano delle agevolazioni finanziarie in relazioni ai parametri che sono adottati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

2. 52. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Commissione

Governo

2-bis. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comunque non superiore a 10.000 abitanti, nei quali si registrano i parametri previsti dal comma 1, beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.

2. 50. Ceccuzzi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.

2. 51. Garavaglia, Caparini, Dussin.

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

***2. 12.** Margiotta.

Commissione	Governo

Al comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

***2. 13.** Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere con le seguenti: d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, promuovono.

3. 59. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere con le seguenti: d'intesa con l'ANCI, promuovono.

3. 4. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: l'associazionismo dei comuni fino a: ai sensi del con le seguenti: la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, in particolare tra comuni con popolazione

Commissione	Governo

pari o inferiore a 5.000 abitanti, nella forma delle unioni previste dal.

3. 60. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere le parole: o ad un soggetto esterno all'ente.

3. 10. Acerbo, Cacciari, Perugia.

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purché abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell'ente stesso.

***3. 11.** Margiotta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purché abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell'ente stesso.

***3. 12.** Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

Commissione	Governo

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

Commissione

Governo

0a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. 13. Margiotta.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e d).

3. 14. Pegolo.

* * *

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

Commissione

Governo

a-bis) l'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per lavori di singolo importo inferiore a 1.500.000 euro;

3. 15. Caparini, Dussin, Garavaglia.

* * *

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

Commissione

Governo

b) articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro, e il comma 8 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro;

3. 16. Dussin, Caparini, Garavaglia.

Commissione	Governo

Al comma 5, sostituire le parole: dai concessionari del con le seguenti: dalle rivendite di generi di monopolio e valori bollati collegati al.

***3. 50.** Margiotta.

Al comma 5, sostituire le parole: dai concessionari del con le seguenti: dalle rivendite di generi di monopolio e valori bollati collegati al.

***3. 55.** Verro, Casero.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli sportelli postali di Poste s.p.a.

3. 61. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: in una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 10 per cento e.

3. 51. Nannicini.

* * *

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I comuni di cui al comma 2, ove ne facciano richiesta, ricevono in comodato gratuito stazioni ferroviarie disabilite e case cantoniere dell'Anas s.p.a., nonché caserme dismesse, edifici del corpo forestale dello stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi, al fine di destinarli, anche ricorrendo all'istituto di comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la so-

cietà Sviluppo Italia s.p.a., ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia s.p.a, nonché per le altre attività comunali e per fini turistici, sociali e ricreativi.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

3. 58. Acerbo, Cacciari, Perugia.

* * *

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 7, dopo le parole: Buonitalia Spa aggiungere le seguenti: e con la società Res Tipica Srl.

3. 62. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 8, sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.

3. 24. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

8-bis. Le regioni promuovono attività dirette alla pulizia dei boschi ricadenti nel territorio dei comuni di cui al comma 2, ai fini del recupero di biomasse da destinare alla produzione di energia.

3. 56. Garavaglia, Dussin, Caparini.

* * *

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 9, sostituire le parole: possono altresì incentivare con la seguente: incentivano.

3. 26. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di recupero della qualità e funzionalità del patrimonio edilizio esistente, è possibile, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, far ricorso ad incentivi ed accordi attraverso i quali, anche in deroga agli strumenti urbanistici, pervenire al risanamento dei volumi esistenti, all'asservimento di talune aree pubbliche e private, al restauro dei prospetti. Tali strumenti convenzionali possono stabilire incrementi di superficie, possibilità di suddividere le unità abitative, di mutare la destinazione d'uso di una parte dell'edificio, di realizzare pertinenze, prevedendo che gli oneri urbanizzativi siano impiegati per:

a) interventi di recupero e valorizzazione di preesistenze di interesse storico-ambientale;

b) soluzioni particolarmente curate in relazione alle esigenze di portatori di *handicap*, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia;

c) ogni altra prestazione di arredo urbano che concorra a qualificare l'insediamento ed a migliorarne la funzionalità e le relazioni con il contesto circostante, realizzando, cioè, ambienti urbani dotati di una riconoscibile identità che arricchiscano l'immagine complessiva del comune.

Commissione	Governo

3. 27. Lupi.

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La copertura integrale del segnale televisivo rimane a carico dello Stato, anche nelle frazioni di piccoli comuni con non meno di 10 nuclei abitativi. Per l'installazione di cabine telefoniche pubbliche si deroga al contratto minimo garantito.

Commissione	Governo

3. 28. Pedrini, Raiti, Satta, Astore.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: il riequilibrio fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: il legame dei cittadini al proprio bacino sanitario e per subordinare il dato anagrafico della nascita alla residenza della madre e dei genitori.

Commissione

Governo

3. 52. Nannicini.

* * *

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: , purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

***3. 29.** Margiotta.

Commissione

Governo

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: , purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

***3. 30.** Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: della medesima provincia con la seguente: nazionale.

3. 54. Nannicini.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: provincia con la seguente: regione.

3. 53. Nannicini.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Le regioni, in sede di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, favoriscono il recupero dei terreni incolti ricadenti nel territorio dei piccoli comuni.

3. 57. Dussin, Garavaglia, Caparini.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Incentivi alle pluriattività). — 1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica nei piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

***3. 01.** Margiotta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Incentivi alle pluriattività). — 1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica nei piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

***3. 02.** Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 4.

(Attività e servizi).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la presenza sul ter-

ritorio di almeno un ufficio postale, una farmacia ed un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 13 e 15.

***4. 1.** Sgobio, De Angelis, Napoletano, Pignataro, Crapolicchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la presenza sul territorio di almeno un ufficio postale, una farmacia ed un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 13 e 15.

***4. 50.** Ruvolo, Delfino, Martinello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la presenza sul territorio di almeno un ufficio postale, una farmacia ed un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 13 e 15.

***4. 51.** Garavaglia, Dussin, Caparini.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero.

4. 3. Di Gioia.

Commissione	Governo

* * *

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire le parole: possono stipulare con le seguenti: stipulano prioritariamente.

4. 53. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le aree demaniali di non rilevante interesse ambientale ricadenti all'interno di aree naturali protette, comprese nel territorio di piccoli comuni, nelle quali insistono opere di carattere sociale o sportivo realizzate dagli enti locali, possono essere trasferite ai piccoli comuni, a seguito di specifica istanza del comune interessato da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ente gestore.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

4. 52. Pini, Garavaglia.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, sostituire le parole: può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e con le seguenti: favorisce, d'intesa con l'ANCI e sentite.

5. 2. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica e di favorire l'attivazione di progetti innovativi nei piccoli comuni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono alle ASL apposite direttive affinché stipulino in via sperimentale accordi con i comuni interessati e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione di servizi aggiuntivi

Commissione

Governo

alla dispensazione dei farmaci, con particolare riferimento alla partecipazione delle farmacie stesse a programmi di assistenza domiciliare integrata.

5. 50. Astore, Raiti, Pedrini.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con le imprese artigiane di produzione agroalimentare ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. 5. Peretti.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le predette finalità i piccoli comuni prevedono la costituzione, su aree o in locali pubblici, di mercati riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta.

5. 51. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Agevolazioni per il recupero di terre incolte*). 1. All'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici

costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285. È data la precedenza altresì ai richiedenti che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, a condizioni economiche vantaggiose.»;

Commissione

Governo

5. 010. Dussin, Caparini, Garavaglia.

* * *

ART. 6.

(Programmi di e-Government).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Centri di Servizio Territoriali (CST) *aggiungere le seguenti:* o ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione).

***6. 4.** Margiotta.

Commissione

Governo

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Centri di Servizio Territoriali (CST) *aggiungere le seguenti:* o ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione).

***6. 5.** Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Spese postali e programmazione televisiva pubblica).

Commissione

Governo

Al comma 1, *sostituire le parole:* può provvedere ad assicurare con la seguente: assicura.

7. 1. Locatelli, Olivieri, Mario Ricci.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere con le seguenti: provvede.

***7. 2.** Locatelli, Olivieri, Mario Ricci.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.

***7. 4.** Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

7. 5. Acerbo, Cacciari, Perugia.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

7. 6. Giudice.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: I piccoli comuni, nel cui territorio con le seguenti: Al fine di ridurre il disagio degli utenti, i piccoli comuni, nel cui territorio non insistano sportelli bancari e.

7. 50. Piro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: il servizio di tesoreria a Poste italiane Spa con le seguenti: direttamente a Poste italiane Spa il servizio di tesoreria, se sul medesimo territorio non insistono sportelli bancari.

7. 52. Garavaglia, Caparini, Dussin.

Commissione

Governo

Al comma 3, dopo le parole: L'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: in via del tutto eccezionale.

7. 54. Locatelli, Olivieri, Mario Ricci, Cacciari.

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale con le seguenti: le rivendite di generi di monopolio e valori bollati presenti nel territorio comunale o in comuni limitrofi.

***7. 51.** Margiotta.

Commissione

Governo

Al comma 3, sostituire le parole: gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale con le seguenti: le rivendite di generi di monopolio e valori bollati presenti nel territorio comunale o in comuni limitrofi.

***7. 53.** Verro, Casero.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 4, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.

7. 9. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 4, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

7. 10. Acerbo, Cacciari, Perugia.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 8.

(Istituti scolastici).

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: e gli enti locali con le seguenti: , acquisito il parere favorevole dell'ente locale,

8. 2. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di teleinsegnamento o insegnamento telematico per le materie di studio opzionali facoltative.

8. 4. Dussin, Garavaglia, Caparini.

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le istituzioni scolastiche di scuola materna e primaria ubicate nei piccoli comuni, al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, si possono applicare deroghe alle disposizioni in materia di dimensionamento e di formazione delle classi.

Commissione	Governo

8. 11. Caparini, Garavaglia, Dussin.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali e di attività artigiane).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e per non più di quattro giorni al

Commissione

Governo

mese *con le seguenti*: o in forma ambulante o di posteggio.

9. 2. Peretti.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattro giorni con le seguenti: otto giorni.

9. 4. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

Commissione

Governo

ART. 10.

(Sistema distributivo dei carburanti).

Sopprimerlo.

10. 1. Di Gioia, Crema.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: di natura fiscale.

10. 50. Garavaglia, Dussin, Caparini.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Servizi di telefonia).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Agevolazioni in materia di servizio idrico).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. – 1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

« 6-*bis*. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni in favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi ».

12. 1. Piro.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.

Commissione

Governo

5-*bis*. Sulle gestioni di cui al comma 5-*bis* l’Autorità d’ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio ».

12. 3. Caparini, Dussin, Garavaglia.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: « Ferma restando la partecipazione obbligatoria all’Autorità d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale pubblico o prevalentemente pubblico, comunque controllata dallo stesso comune, ovvero da consorzi o enti pubblici ».

Commissione

Governo

12. 4. Delfino, Ruvolo, Martinello.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 5 dell’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 abitanti ».

Commissione

Governo

12. 2. Caparini, Dussin, Garavaglia.

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 12)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. – 1. Per i piccoli comuni non è obbligatoria la partecipazione all'Autorità d'ambito per cui l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato diventa facoltativa.

***12. 01.** Pedrini, Raiti, Satta, Astore.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. – 1. Per i piccoli comuni non è obbligatoria la partecipazione all'Autorità d'ambito per cui l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato diventa facoltativa.

***12. 010.** Garavaglia, Dussin, Caparini.

Commissione	Governo

* * *

ART. 13.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2009 con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

13. 2. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dei trasferimenti con le seguenti: delle compartecipazioni a tributi.

13. 50. Garavaglia, Dussin, Caparini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

Commissione

Governo

b-bis) da incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni ovvero avviare in essi un'attività economica.

13. 7. Piro.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: premi di insediamento con le seguenti: agevolazioni fiscali.

13. 51. Garavaglia, Dussin, Caparini.

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

Commissione

Governo

e) da incentivi per favorire le associazioni o le aziende che provvedono con propri mezzi alla pulizia dei boschi ricadenti nel territorio dei piccoli comuni per il recupero di biomasse da destinare alla produzione di energia.

13. 52. Garavaglia, Dussin, Caparini.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con priorità per i nuclei familiari numerosi, a basso reddito ed alle giovani coppie.

13. 53. Ceccuzzi.

* * *

Al comma 5, dopo le parole: sponsorizzazione in favore dei comuni aggiungere le

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

seguenti: e/o di organizzazioni non profit che operano nei piccoli comuni.

13. 9. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 5, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2.

13. 11. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

* * *

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e alle attività commerciali.

13. 12. Pedrini, Raiti, Satta, Astore.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

ART. 14.

(Programmi di spesa).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 15.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo le parole: nuove attività produttive aggiungere le seguenti: , anche attraverso il sostegno all'imprenditorialità femminile e giovanile,

15. 51. Ceccuzzi.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

***15. 1.** Margiotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

***15. 2.** Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

Commissione	Governo

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, sostituire le parole: permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 con le seguenti: unificata di cui all'articolo 8.

15. 52. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È data priorità agli interventi che prevedano la partecipazione, nella fase progettuale e realizzativa, di professionisti delle discipline tecniche che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età o che, comunque, siano iscritti al relativo albo da non più di cinque anni.

Commissione	Governo

15. 50. Margiotta.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. – *(Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario).* – 1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le unioni di comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

***15. 03.** Margiotta.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. – *(Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario)*. – 1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le unioni di comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima

attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

***15. 04.** Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. – (Criteri di riparto dei trasferimenti erariali). – 1. I trasferimenti

erariali ai piccoli comuni, di cui all'articolo 2 della presente legge, vengono ripartiti assegnando, ai comuni associati nelle funzioni di programmazione territoriale, di gestione dei servizi pubblici e di realizzazione di strutture di interesse collettivo, una quota pro-capite, riferita alla relativa popolazione, doppia rispetto ai comuni non associati.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

15. 05. Peretti.

* * *

ART. 16.

*(Modifiche alla legge
27 dicembre 2006, n. 296).*

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Per gli anni 2008 e 2009 un terzo dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 703, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 269, confluisce in un fondo per finanziare interventi finalizzati a dare attuazione all'articolo 3, commi 1, 8 e 9, all'articolo 4, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 8, commi 1 e 2, della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro delle comunicazioni e il Ministro della pubblica istruzione, provvede ad individuare gli interventi destinatari dei contributi.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

16. 1. Marchi.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16. (*Associazione piccoli comuni italiani*). – 1. All'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, dell'ANPCI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare ».

2. All'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori, e ricercatori universitari ed esperti. L'UPI, l'ANCI, l'UNCEM e l'ANPCI, designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni ».

3. All'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'ANCI, con l'UPI, con l'UNCEM e con l'ANPCI, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ».

4. All'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCRE, dell'UNCEM, della CISPEL, dell'ANPCI, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali ».

5. All'articolo 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCRE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, dell'ANPCI, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita, per tali sedi, locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

6. All'articolo 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCRE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, dell'ANPCI ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente

di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate ».

7. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro della salute, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM e il Presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia – ANPCI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI, quattro sindaci designati dall'ANPCI tra i sindaci di piccoli comuni e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici ».

8. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM o dell'ANPCI ».

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta le opportune iniziative regolamen-

tari volte a garantire l'adeguata ed effettiva partecipazione dell'ANPCI alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche ai sensi dei commi 7 ed 8, anche tramite modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997.

Commissione	Governo

16. 01. Delfino, Ruvolo, Martinello.

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16. (*Associazione piccoli comuni italiani*). – 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro della salute, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM e il Presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia – ANPCI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI, quattro sindaci designati dall'ANPCI tra i sindaci di piccoli comuni e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici ».

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM o dell'ANPCI ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta le opportune iniziative regolamentari volte a garantire l'adeguata ed effettiva partecipazione dell'ANPCI alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche ai sensi dei commi 1 e 2, anche tramite modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997.

Commissione	Governo

16. 010. Sgobio, De Angelis, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Crapolicchio.

* * *

ART. 17.

(Clausola di invarianza della spesa).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

€ 0,68

Stampato su carta riciclata ecologica



15EME0001280